

L'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian, richiama la legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 e la deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 17 luglio 2017, che dispongono norme in materia di accertamento, valutazione e indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e contributi per l'attuazione di misure preventive.

Richiama inoltre l'attenzione su come la specie lupo abbia occupato stabilmente tutto il territorio regionale.

Evidenzia che i cambiamenti intervenuti sull'arco alpino negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione di vaste zone di territorio montano sono elementi chiave per spiegare il ritorno di fauna selvatica ormai scomparsa dal territorio regionale.

Sottolinea che la presenza del predatore è fonte di preoccupazione sia per chi frequenta la montagna per attività turistico-ricreative sia, soprattutto, per le problematiche legate al settore zootecnico, in relazione ai danni da predazione.

Comunica che, così come rappresentato dal competente dirigente, al fine di sostenere al meglio gli allevatori e contribuire alla salvaguardia, al ripristino e al miglioramento della biodiversità sul territorio regionale, nonché dell'agricoltura ad alto valore turistico e naturalistico, quale quella esercitata in Valle d'Aosta, è necessario aggiornare i criteri e le modalità finalizzati agli indennizzi e alla prevenzione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico.

Evidenzia che gli uffici competenti ritengono necessario incentivare ulteriormente tutte quelle azioni atte a diminuire l'impatto del lupo sulla realtà socio-economica regionale e, in particolare, sul settore zootecnico ovi-caprino, al fine di tutelare l'agricoltura tradizionale di montagna in rapporto alla presenza del predatore.

Sottolinea che le azioni possibili, individuate dalla Struttura competente, anche tenuto conto dell'attuale quadro normativo nazionale ed internazionale, consistono nelle seguenti misure:

- Indennizzo dei danni subiti
- Adozione di misure di protezione quali:
  - o recinzioni per il contenimento degli animali;
  - o dissuasori faunistici;
  - o cani da guardiania;
  - o presenza stabile in alpeggio di un pastore addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi.

Alla luce di quanto sopra, fa presente che è necessario provvedere ad un aggiornamento dei criteri e delle modalità di concessione di indennizzi per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'erogazione di contributi per l'attuazione di misure preventive, evidenziando, in particolare, che:

- gli animali domestici oggetto di indennizzo devono essere registrati nella BDR (Banca Dati Regionale);
- è stata introdotta la descrizione delle caratteristiche tecniche relative alle misure preventive, oggetto di contributo.

Fa presente che, ai fini della determinazione dei valori commerciali di riferimento delle specie oggetto di indennizzo in caso di predazione, in assenza di

riferimenti idonei ai mercati nazionali, la Struttura flora e fauna ha interpellato le associazioni di categoria e la competente Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura, dal cui confronto è emerso che, in attesa dell'approvazione di un prezzario regionale, possono continuare ad essere utilizzati i valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale 954/2017, integrati con i valori degli esemplari maschi di ovi-caprini.

Sottolinea che al fine di uniformare le indicazioni contenute nella deliberazione sopra citata è opportuno revocarla, proponendo nuovi criteri e modalità aggiornati alla situazione attuale.

Ricorda che l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle imprese attive nel settore agricolo, ai sensi delle Direttive Comunitarie e dalla legislazione Unionale e Nazionale, sono erogati in regime di *de minimis* sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis" nel settore agricolo.

Evidenzia che in caso di danni arrecati da animali protetti è possibile, inoltre, utilizzare lo specifico regime di aiuti SA.51285 (2018/N), autorizzato dalla Commissione europea in data 29 gennaio 2019, che consente, in determinati casi, di derogare al regime di "de minimis".

Propone, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare l'aggiornamento dei criteri e modalità di concessione di indennizzi per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'erogazione di contributi per l'attuazione di misure preventive, allegati alla presente deliberazione e di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 17 luglio 2017.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore dell'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian;
- richiamata la legge regionale n. 17 del 15 giugno 2010 recante "Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'attuazione di misure preventive";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 17 luglio 2017 concernente l'"Approvazione dei nuovi criteri e modalità per gli indennizzi e la prevenzione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, ai sensi della l.r. 15 giugno 2010, n. 17. Revoca delle DGR n. 2442 del 10 settembre 2010, n. 1717 del 24 agosto 2012 e n. 1083 del 21 giugno 2013";
- vista la nota prot. n. 6187 del 18/04/2019 della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura sottoscritta dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura avente ad oggetto i valori di riferimento delle specie oggetto di indennizzo in caso di predazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento

al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma n. 16.001 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura flora e fauna dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian, d'intesa con l'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di concessione di indennizzi per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'erogazione di contributi per l'attuazione di misure preventive di cui alla l.r. 15 giugno 2010, n. 17, di cui all'allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 17 luglio 2017;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 "Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7", modificata da ultimo dalla l.r. 24/12/2018, n. 12;
4. di dare atto che le spese per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati al patrimonio zootecnico dagli animali predatori trovano copertura sullo stanziamento del capitolo U0016658 "Trasferimenti correnti ai proprietari degli allevamenti per il risarcimento dei danni provocati al patrimonio zootecnico dagli animali predatori e per la realizzazione di misure preventive" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità.

CRITERI E MODALITA' PER GLI INDENNIZZI E LA PREVENZIONE DEI DANNI  
PROVOCATI DAGLI ANIMALI PREDATORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

CAPO I  
INDENNIZZI

Art. 1

(Norme generali e beneficiari)

1. Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono erogati ai sensi dei Capi I e II della l.r. 15 giugno 2010, n. 17, e riguardano i danni per gli animali uccisi, feriti o dispersi per i quali, a seguito di sopralluogo da parte del personale tecnico, risultino sufficienti elementi a sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.
2. L'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido; sono altresì rimborsati gli eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati. Nel caso di animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate.
3. L'ammontare onnicomprensivo dell'indennizzo dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. L'indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
4. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente capo i proprietari degli allevamenti iscritti all'anagrafe regionale del bestiame residenti in Valle d'Aosta.
5. L'indennizzo è erogato nel caso in cui sia stata adottata e utilizzata funzionalmente almeno una delle misure di prevenzione di cui all'art. 11, fatti salvi i casi in cui l'imprevedibilità dell'evento, la conformazione del terreno, l'estensione o la tipologia dell'allevamento o vincoli normativi non consentano l'attivazione delle misure di prevenzione; detta impossibilità è verificata dai tecnici incaricati del sopralluogo.
6. Gli indennizzi per i danni causati da animali protetti sono erogati secondo il vigente regime di aiuti ricompresi in categoria.
7. Gli indennizzi per i danni causati dagli altri predatori alla restante fauna sono erogati in regime di de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis" nel settore agricolo.

Art. 2

(Ovini, caprini e bovini)

1. Il valore di riferimento per gli ovini, i caprini ed i bovini predati, rientranti nel patrimonio zootecnico, è il seguente:

OVINI E CAPRINI

CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
Arieti ARR/ARR	400,00
Arieti ARR/XXX	300,00
agnelli e capretti fino a 2 mesi	62,00
agnelli e capretti da 2 a 6 mesi	104,00
capi oltre 6 mesi femmine	200,00
capi oltre 6 mesi maschi	200,00

BOVINI DI RAZZA AUTOCTONA

CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
-----------	------------------------------

Fino a 4 mesi	250,00
da 4 a 8 mesi	465,00
da 8 a 12 mesi	724,00
da 12 a 15 mesi	775,00
da 15 a 18 mesi	930,00
da 18 a 22 mesi	1.085,00
da 22 a 25 mesi	1.240,00
da 25 a 30 mesi	1.447,00
Oltre 30 mesi gravida	1.550,00
Vacca fino alla 5a lattazione	1.498,00
Vacca dalla 6a all'8a lattazione	1.292,00
Vacca oltre l'8a lattazione	1.137,00

#### TORI E TORELLI

CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
da 4 a 8 mesi	465,00
abilitati alla riproduzione	1.033,00

#### BOVINI DI RAZZA NON AUTOCTONA

CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)	
	ISCRITTI Libri Genealogici	NON ISCRITTI Libri Genealogici
Manzetta da 6 a 18 mesi	900,00	630,00
Manza gravida da 18 a 24 mesi	1.160,00	810,00
Vacca da latte fino alla 3a lattazione	1.187,50	907,50
Vacca oltre la 3a lattazione	720,00	700,00

#### Art. 3 (Equini)

1. Il valore di riferimento per gli equini è il seguente:

ETA'	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
Inferiore a mesi 12	260,00
Uguale o superiore a mesi 12	775,00

#### Art. 4 (Altre specie di interesse zootecnico)

1. Il valore di riferimento per le altre specie di interesse zootecnico è quello risultante dai valori medi di mercato o dalla documentazione di acquisto (fattura) in originale.

#### Art. 5 (Cani da conduzione e da protezione)

1. Il valore di riferimento per i cani da conduzione ed i cani da protezione delle greggi è desunto dalla documentazione di acquisto (fattura).

Nel caso in cui il cane non sia in possesso di tale documentazione il valore è stabilito fino ad un massimo di € 250,00, sentito il parere di un esperto.

#### Art. 6 (Cause di esclusione dell'indennizzo)

1. Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- a) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultino registrati all'anagrafe regionale del bestiame (BDR), a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
- b) elementi insufficienti a sostenere l'evento predatorio;

- c) segnalazione dell'evento predatorio in tempi tali da non consentire un'adeguata valutazione delle cause del danno.

## CAPO II MISURE PREVENTIVE

### Art. 7 (Oggetto)

1. Il presente articolato disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'attuazione delle misure preventive contro i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico ai sensi della legge regionale n. 17 del 15 giugno 2010 dei Capi I e III e dei vigenti regimi di aiuti in tale settore.

### Art. 8 (Suddivisione del territorio)

1. I contributi di cui all'articolo 9 sono erogati sull'intero territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 17/2010, in quanto, a seguito dei risultati del programma regionale di monitoraggio del lupo, la presenza della specie è accertata sull'intero territorio della Valle d'Aosta.

### Art. 9 (Compatibilità con la normativa europea)

1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dell'art. 11 sono erogati secondo il vigente regime di aiuti per i danni causati da animali protetti

2. I contributi di cui alla lettera d) del comma 2 e al comma 3 dell'art. 11 sono erogati in regime di de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De minimis" nel settore agricolo.

### Art. 10 (Beneficiari)

1. Possono usufruire dei contributi per l'adozione di misure preventive i proprietari e i conduttori di allevamenti o di alpeggi registrati all'anagrafe regionale, residenti in Valle d'Aosta.

### Art. 11 (Misure di prevenzione)

1. Le misure preventive oggetto dei contributi di cui all'articolo 1 sono volte a diminuire i danni da predazione favorendo il parcamento notturno degli animali, la messa in atto di sistemi e/o azioni di difesa nonché la loro sorveglianza.

2. I contributi per l'attuazione delle misure preventive concernono le spese per:

a) l'acquisto di recinzioni per il contenimento degli animali, come di seguito specificate:

#### Recinzioni elettrificate mobili

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici. Questa tipologia di recinzione può essere spostata frequentemente.

Caratteristiche: sono previste due tipologie di recinzioni elettrificate mobili.

- Moduli di reti elettriche con altezza di almeno 140 cm con paleria sintetica o metallica, da collegare ad un elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore,

impianto di messa a terra e reti devono essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi di almeno 2 J.

- Paline sintetiche o in ferro poste ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n. 6 ordini di filo da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno montati alle seguenti altezze da terra: 10/15 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm 140 cm. L'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti devono essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi di almeno 2 J. La recinzione deve seguire il profilo del terreno, ossia il filo inferiore deve rimanere sufficientemente vicino al suolo.

Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

#### Recinzioni elettrificate semipermanenti

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente od installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche: realizzazione con pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza con altezza minima, fuori terra di 150 cm, infissi nel terreno per 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra devono essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 2 J. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno piazzati alle seguenti altezze da terra: 10/15 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm 140 cm. L'altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

#### Recinzioni fisse

Finalità: la recinzione fissa ha la finalità di proteggere aree di medio-piccole dimensioni per la custodia degli animali e/o il parcamento notturno.

Caratteristiche: pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza oppure di cemento, con altezza minima, fuori terra, di 150 cm, infissi per almeno 35 cm nel terreno e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia con la parte inferiore della recinzione sufficientemente vicina al suolo in modo da non lasciare possibili varchi. Rete metallica con fori di dimensione massima 20x20 cm e con altezza minima fuori terra di 145 cm. La rete deve essere saldamente legata ai pali mediante filo di ferro o altra tipologia di fissaggio. L'altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno: dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza.

b) l'acquisto di dissuasori faunistici, come di seguito specificato:

#### Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. E' adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono memorizzati in una scheda rimovibile e sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico/luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- Costruzione certificata per uso esterno (IP54);
- Presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- Alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- Attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dilagante con l'unità centrale attraverso sistema wireless;
- Emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.

c) l'acquisto di cani da guardiania, del cibo e le spese veterinarie;

d) la presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione, addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi.

3. Oltre ai contributi cui al comma 2, possono essere concessi contributi per ulteriori misure preventive proposte a titolo sperimentale e concordate con le strutture regionali competenti in materia di fauna selvatica e di zootecnia.

4. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono erogabili se interessano gruppi di ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse zootecnico di almeno 10 capi di bestiame registrati nella BDR; i contributi di cui al comma 2 lettera d), finalizzati all'assunzione di un dipendente salariato incaricato della conduzione, sorveglianza e ricovero notturno degli animali, sono erogabili se interessano greggi di ovini e/o caprini di almeno 100 capi registrati nella BDR, raggiungibili anche con l'aggregazione di più allevamenti.

#### Art. 12

(Spese non ammissibili)

1. Non sono considerate ammissibili le spese effettuate prima della data di presentazione della domanda.

2. Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- acquisto di materiale usato;
- costi di manodopera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA, nel caso in cui i beneficiari recuperino l'imposta.

#### Art. 13

(Modalità di presentazione delle richieste)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno, in forma preventiva, alla competente struttura compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione regionale.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Relazione dell'intervento che si intende eseguire;
- b) preventivo di spesa per l'acquisto del materiale;
- c) fotocopia codice fiscale;
- d) fotocopia codice IBAN.



2. I titolari di allevamenti che hanno presentato domanda presso l'Assessorato all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande.
3. Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltrate, corredate di fotocopia, fronte-retro, di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
4. Nel corso dell'anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

#### Art. 14

(Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie)

1. La Struttura competente in materia di fauna selvatica riceve le domande di contributo e, nei successivi 60 giorni, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile e l'importo del contributo concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" dichiarati da ciascun richiedente.
2. In base alle risultanze dell'istruttoria, le domande ammissibili sono suddivise per tipologia di misura preventiva, da avviare a contributo con il seguente ordine di priorità:
  - 1° Recinzioni;
  - 2° Cane da guardiania;
  - 3° Dissuasori faunistici;
  - 4° Pastore.
3. Gli elenchi, approvati con apposito Provvedimento dirigenziale, indicano le istanze ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria e quelle non ammissibili.
4. Le domande non ammesse a contributo per insufficienza della disponibilità finanziaria sono avviate a finanziamento, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2, in caso di nuova disponibilità di risorse nell'anno di riferimento; le domande non finanziate sono inserite con priorità negli elenchi dell'anno successivo.

#### Art. 15

(Entità ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo è corrisposto nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile;
2. Le spese ammesse, a seconda della tipologia di misura attuata, sono le seguenti:
  - acquisto delle recinzioni: fino ad un massimo di euro 5.000; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica;
  - acquisto dei dissuasori faunistici: fino ad un massimo di euro 2.000; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica;
  - acquisto di un cane da guardiania: fino ad un massimo di € 1.000; il cane deve assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell'allevamento;
  - spese di nutrizione e veterinarie per il cane da guardiania: fino ad un massimo di € 800 annui; il cane deve assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell'allevamento;
  - presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione (greggi di almeno 100 ovini e/o caprini raggiungibili anche con l'aggregazione di più allevamenti): fino ad un massimo di euro 1.500 mensili.
3. Il trasporto in elicottero del materiale necessario alla protezione del gregge (ad esempio, recinzioni, mangiatoie per il cane da guardiania, vitto per il pastore) in zone non raggiungibili con altri mezzi è rimborsato, secondo le percentuali di cui al presente articolo, nella misura di un viaggio all'epoca della monticazione ed uno a quella della demonticazione.

4. Tutti i contributi sono erogati previa presentazione di documentazione in originale comprovante le spese sostenute. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
5. Si procederà all'erogazione del contributo in seguito all'effettuazione di un apposito sopralluogo volto a verificare la presenza e il corretto utilizzo delle misure di protezione richieste.
6. Le pratiche devono essere perfezionate, mediante la trasmissione della documentazione di cui al comma 4, entro il 30 settembre di ogni anno, fatta salva l'impossibilità di attivazione delle misure richieste entro tale termine per sopravvenuti motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente.

Art. 16  
(Disposizioni transitorie)

1. Per il 2019, le richieste di contributo per l'attuazione di misure preventive possono essere presentate entro il 15 maggio.